

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori MARCHETTI, MARINO, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla garanzia per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Gli infortuni sul lavoro in Italia sono un vero e proprio dramma ancora attuale e perfino crescente. Milioni di eventi infortunistici sono annualmente denunciati e alle vecchie patologie da lavoro si aggiungono fattispecie patologiche nuove.

Nel corso dei decenni di vita repubblicana le Camere hanno promosso inchieste per acquisire elementi di conoscenza e valutazione sulle condizioni dei lavoratori e sui rischi per la salute e per l’incolumità derivanti dall’esercizio di attività produttive. Basterà ricordare le ormai lontane documentazioni acquisite dalla Commissione sulle condizioni dei lavoratori in Italia

(1955) o le risultanze della Commissione sugli eventi di Seveso (1977). Più recentemente un’ importante opera di approfondimento è stata svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende istituita con deliberazione del Senato il 7 luglio 1988.

Questa Commissione, presieduta dal senatore Luciano Lama, concludeva i suoi lavori con una relazione comunicata alla Presidenza del Senato il 4 agosto 1989. Ad uno specifico approfondimento ha provveduto nel corso della XII legislatura la «Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del cosiddetto “caporalato”».

Le proposte avanzate dalla Commissione Lama sono rimaste inattuata e nel frattempo nei luoghi di lavoro permangono e si aggravano l'insicurezza e il pericolo: ciò si rileva dalle statistiche annuali e dalle continue notizie di infortuni gravi e spesso anche mortali: nell'edilizia, nei lavori per la realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, nei cantieri navali, nelle attività estrattive, nelle attività portuali e in molti altri comparti produttivi i lavoratori soffrono continuamente gravi menomazioni alla salute e all'integrità fisica e perdono spesso la vita.

Risulta che annualmente si verificano quasi un milione di infortuni sul lavoro e che ogni anno circa mille lavoratori muoiono nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Occorrono tempestive iniziative parlamentari che riescano a rimuovere le cause di tante tragedie e, di così pesanti riflessi sulla salute dei lavoratori.

Riteniamo che una di queste iniziative possa essere la istituzione di una Commissione d'inchiesta del Senato per accertare, anzitutto, il rispetto delle normative esistenti per la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e quali ulteriori disposizioni siano necessarie per rafforzare questa tutela. La sicurezza e l'incolumità sono da garantirsi con assoluta priorità rispetto ad ogni interesse.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione d'inchiesta ai sensi degli articoli 82 della Costituzione e 162 del Regolamento del Senato.

L'articolo 2 definisce le finalità e le funzioni della Commissione. In particolare l'acquisizione di ogni elemento sulle reali condizioni di vita nei luoghi di lavoro, verificando la sussistenza o meno di garanzie effettive di tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori; l'accertamento delle dimensioni e delle cause del fenomeno infortunistico e delle nuove patologie professionali connesse particolarmente alla tipologia delle imprese, alle sostanze usate nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione e all'introduzione di nuove tecnologie, agli

orari, ai ritmi di lavoro, al tipo di rapporto di lavoro, eccetera, con un'attenzione particolare rivolta al sistema dei subappalti; un approfondimento delle condizioni presenti in attività ad alto rischio; la verifica del rispetto da parte delle aziende della normativa esistente in materia di prevenzione infortunistica, con particolare riferimento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici; l'accertamento della maggiore e minore diligenza nell'esercizio di poteri di vigilanza sull'applicazione delle normative contrattuali collettive; l'accertamento della congruità e validità dell'impegno e dell'intervento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; la formulazione, infine, di proposte atte ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Con l'articolo 3 si indica in venti senatori la composizione della Commissione, la nomina, al di fuori dei componenti, del Presidente da parte del Presidente del Senato e l'elezione, nel suo seno, di due Vice Presidenti e due Segretari.

L'articolo 4 stabilisce che la Commissione opera con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria e si sancisce l'impossibilità di opporre il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Atti e documenti relativi a istruttorie o inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria possono essere richiesti in base all'articolo 5. L'articolo 6 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti o altre collaborazioni.

L'articolo 7 stabilisce che la Commissione debba ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dall'insediamento.

Le spese per il funzionamento sono poste, dall'articolo 8, a carico del bilancio interno del Senato.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di svolgere un'indagine sulle garanzie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 2.

(Finalità della Commissione)

1. La Commissione dovrà:

a) acquisire ogni elemento utile al fine di accertare la realtà delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e, in particolare, verificare l'esistenza o meno di garanzie effettive per la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori;

b) accertare la reale dimensione e le cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali dal 1989 ad oggi, con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, all'età ed alle funzioni svolte dai lavoratori, al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo con particolare attenzione al ruolo che nel processo pro-

duttivo assumono le attività affidate dall'impresa principale ad imprese «esterne» anche al fine di appurare l'esistenza di forme di appalti di manodopera;

c) riservare particolare approfondimento alle condizioni proprie delle attività produttive che espongono i lavoratori ad un alto rischio per l'integrità fisica;

d) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme dettate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relative alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

e) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme contenute nel complesso della legislazione vigente nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, accertando le eventuali inadempienze delle norme stesse. Verificare la rispondenza della normativa esistente rispetto alle esigenze di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; la validità delle normative tecniche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie dei processi industriali; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; la corrispondenza del sistema della ripartizione delle competenze nelle materie oggetto dell'indagine rispetto all'obiettivo di garantire prevenzione e sicurezza nell'attività lavorativa e quale attività sia stata svolta in sede di prevenzione e vigilanza dai titolari di competenze in materia;

f) accertare se i poteri di vigilanza sull'applicazione delle normative contrattuali collettive e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro siano stati esercitati con la necessaria diligenza o in

quale misura sia stato disatteso il potere-dovere di esercitarli;

g) accertare se l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro stia svolgendo con il necessario impegno e con adeguata competenza i compiti affidatigli;

h) formulare proposte per assicurare la tutela della integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi nei quali si svolge l'attività lavorativa.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in Senato.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria.

2. Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi ad istruttorie o

inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.

(Collaborazioni)

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

Art. 7.

(Termine dei lavori)

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

Art. 8.

(Oneri Finanziari)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

